SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA ---

N. 1314

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

Interpretazione autentica dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al trattamento di fine servizio ed estensione dei benefici della legge a tutti i dipendenti dello stato in quiescenza, in servizio alla data di decorrenza giuridica prevista per le rispettive categorie di personale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare la grave sperequazione che penalizza migliaia di pensionati della scuola collocati a riposo nel periodo dal 1º giugno 1977 al 31 marzo 1979, i quali vengono in modo palese iniquamente discriminati nel loro maturato economico.

Tale categoria, alla pari di tutti i dipendenti statali, è stata inquadrata nei nuovi livelli retributivo-funzionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini giuridici dal 1º giugno 1977 ed a quelli economici dal 1º aprile 1979; senza considerare per altro l'attribuzione a ciascuno dell'anzianità propria acquisita con anni di servizio e di proficuo lavoro, ma in base ad una anzianità convenzionale scaturente da un perverso meccanismo, che consiste nel convertire in anzianità nei nuovi livelli il proprio maturato economico acquisito nel preesistente ordinamento retributivo.

Tale ingiusta determinazione dell'anzianità è stabilita dall'articolo 51 della legge n. 312 del 1980, con riferimento discriminante all'articolo 160, anche nei confronti di pensionati interessati al presente disegno di legge. Ne deriva che un siffatto sistema di considerare l'anzianità non reale ma convenzionale, con manifesta discriminazione del personale più anziano perchè più penalizzato, solleva una questione di vera incostituzionalità.

Lo stesso legislatore, del resto, se ne era avveduto, tanto è vero che nell'articolo 152 della stessa legge n. 312 del 1980, disponeva che l'eventuale maggiore anzianità, rispetto a quella conferita nei livelli retributivi per effetto del nuovo inquadramento, fosse

disciplinata anche gradualmente, a cominciare dal triennio 1979-1981.

Il nuovo contratto retributivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, riconosce infatti l'anzianità pregressa non solo a tutto il personale in servizio, ma anche ai pensionati inquadrati nei nuovi livelli, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391; la norma, però, riguarda solo i collocati a riposo dal 1º aprile 1979, con esclusione quindi dei pensionati di cui ci stiamo occupando. Per costoro infatti non è intervenuto l'atto di giustizia promesso dal legislatore con il citato articolo 152, che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i danneggiati dal perverso meccanismo del maturato economico.

Di più, una circolare del Ministero della pubblica istruzione (n. 139 del 7 maggio 1982), recependo un orientamento della Corte dei conti, ha interpretato in maniera ancora più restrittiva e dannosa per i pensionati in questione, il calcolo dell'inquadramento nei livelli di cui all'articolo 160 della legge n. 312 del 1980, determinando per essi un danno economico notevolissimo.

S'impone dunque, una immediata iniziativa sul piano legislativo, perchè nello spirito della volontà più volte manifestata da parte del Governo e del Parlamento di assumere ogni più opportuna misura intesa alla perequazione dei trattamenti pensionistici di tutti i pubblici dipendenti, siano rimosse le inique predette ingiustizie, nella salvaguardia dei sacrosanti diritti di una categoria già tanto travagliata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, s'interpreta nel senso che tutto il personale civile e militare dello Stato in quiescenza ma in servizio alla data del 1º luglio 1977 e del 1º gennaio 1978, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 2.

1. A tutto il personale di cui all'articolo 1 collocato in quiescenza successivamente alle date di decorrenza giuridica previste per le rispettive categorie di personale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà riliquidata la pensione secondo le tabelle emanate dai rispettivi Ministeri in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 3.

1. Le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

	,	
	·	